

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: [www.studioragosta.com](http://www.studioragosta.com)

E-MAIL: [consulenzafiscale@studioragosta.com](mailto:consulenzafiscale@studioragosta.com) - [studioragosta@libero.it](mailto:studioragosta@libero.it)

[consulenzalavoro@studioragosta.com](mailto:consulenzalavoro@studioragosta.com)

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, li 30/09/2022

### **CIRCOLARE N. 08/2022**

#### **CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2022 E PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022.**

In aggiunta al credito d'imposta previsto per il secondo Trimestre 2022 sui consumi di energia, da noi esposto con la Circolare n.07/2022, l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 115 del 2022, convertito in Legge 142/2022, stabilisce, al comma 3, il riconoscimento di un ulteriore contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il terzo trimestre 2022, alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Il credito d'imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Le imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione su F24 con il codice tributo 6970 da presentare esclusivamente a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2022.

L'articolo 1 c.3 del Decreto-Legge n. 144 del 2022, pubblicato in G.U. n.223 del 23/09/2022 stabilisce un ulteriore contributo per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Le imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione su F24 da presentare esclusivamente a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2023, con il codice tributo che sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate,

Si segnala che secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente del 29/07/2022 n.373/2022/R/COM, per il credito d'imposta riferito al secondo trimestre 2022, ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nel primo trimestre e secondo trimestre dell'anno 2022 per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura, invia all'impresa che lo richiama, ai sensi dell'art. 2, comma 3bis del DL 21/2022, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo trimestre dell'anno 2022. Si presume che tale indicazione del venditore di energia elettrica verrà fornita anche per i crediti previsti per il III Trimestre 2022 e per i mesi di Ottobre e Novembre 2022.

Si consiglia pertanto di contattare, subito dopo il termine del periodo di riferimento del credito, il gestore di energia elettrica per richiedere l'invio dei dati richiesti dalla normativa ed il relativo conteggio per il credito d'imposta eventualmente spettante.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **[WWW.STUDIORAGOSTA.COM](http://WWW.STUDIORAGOSTA.COM)**

**STUDIO RAGOSTA**